

(N. 2144)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1957

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara.

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione interministeriale istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ha proposto provvedimenti per il potenziamento tecnico ed economico di due ferrovie che, sia pure distinte dal punto di vista concessionale, presentano carattere di vicendevole complementarietà dal punto di vista delle esigenze di traffico: la Suzzara-Ferrara e la Parma-Suzzara.

Per la ferrovia Suzzara-Ferrara, concessa nel 1883 all'Amministrazione provinciale di Mantova e da essa subconcessa alla Società per la ferrovia Suzzara-Ferrara, la Commissione ha riconosciuto che trattasi di mezzo di trasporto che profondamente si inserisce nella rete ferroviaria statale, realizzando vari e importanti collegamenti con altre linee e in particolare con quella da Ferrara per Parma, Mantova e Verona. Alle necessità di mantenere in vita un esercizio non sostituibile con

servizi su strada non corrisponde tuttavia un soddisfacente stato di efficienza degli impianti e del materiale rotabile, non più conformi alle moderne esigenze. È stato quindi redatto un piano di potenziamento e ammodernamento della ferrovia, consistente in opere di consolidamento e armamento; nell'impianto di una linea telefonica selettiva a doppio filo; nell'adeguamento alle moderne esigenze della tecnica degli impianti di segnalamento; nell'acquisto di due automotrici, di quattro rimorchiato, di un locomotore e di due carrelli a motore. Tale programma di ammodernamento importa una spesa complessiva di lire 304.808.000 a cui corrisponde un contributo dello Stato di lire 152.404.000.

Sul piano delle previsioni di esercizio, la Commissione ha poi calcolato rispettivamente in lire 91.495.000 e lire 88.381.000 l'attendibile *deficit* dell'esercizio ferroviario consi-

derato nei due distinti periodi sino all'ammodernamento e dopo l'ammodernamento attuato. Per coprire tali *deficit*, la sovvenzione da corrispondersi in corso dei lavori dovrà essere di lire 1.127.170 per ciascuno dei Km. 81,172 di linea e quella da corrispondersi successivamente, sino al termine della concessione, di lire 1.088.810. per ciascuno dei chilometri di linea. Queste sovvenzioni superano però i limiti ammessi dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per cui si rende necessaria l'emanazione di apposita legge.

Per quanto concerne la ferrovia Parma-Suzzara, della quale la Ferrara-Suzzara costituisce il prolungamento, è da osservare che essa rappresenta un collegamento diretto (rispetto alla via di Bologna) tra le provincie di Parma e di Ferrara e al tempo stesso un raccordo tra la Milano-Bologna e la Bologna-Verona e Bologna-Venezia. Essa, comunque, è la sola ferrovia tracciata lungo la riva destra del Po.

La relativa importanza del suo traffico e il considerevole *deficit* di esercizio esistente hanno posto il quesito se non fosse da includerla tra le ferrovie sostituibili con servizi su strada.

La funzione tuttavia che la ferrovia esercita nella rete dei collegamenti ferroviari come sopra indicati ha portato a considerarla come una non sopprimibile componente di quel sistema di comunicazioni.

La Commissione ha quindi redatto un piano di potenziamento della ferrovia, costruita nel 1883, consistente nel ricambio di circa 10 chilometri di binario, nella saldatura dei giunti per i rimanenti tratti così da portare da 9 a 18 metri la lunghezza delle rotaie, nell'impiego di una linea telefonica selettiva, una più efficiente protezione dei passaggi a livello, nell'ammodernamento degli impianti di segnalazione e manovra, nello acquisto di nuovo materiale rotabile. L'attuazione del previsto piano di ammodernamento importa una spesa complessiva di lire 359.032.000 a cui corrisponde un contributo dello Stato di lire 179.516.000.

Nei riguardi delle previsioni di esercizio nei due periodi che rispettivamente vanno dal 1° luglio 1952 all'ultimazione dei previsti lavori e da tale data al termine della concessione, la Commissione ha previsto che debba corrispondersi una sovvenzione provvisoria di lire 1.647.600 per ciascuno dei Km. 43,850 di linea e una sovvenzione definitiva di lire 1.569.470 per chilometro di linea.

Anche per detta ferrovia le sovvenzioni da assentire superano i limiti massimi previsti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, numero 1221, per cui occorre l'emanazione di apposita legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000, stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati, per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia Suzzara-Ferrara in dipendenza del piano di ammodernamento contenuto nei voti 16 giugno 1955, n. 34/A e 25 settembre 1956 n. 78/A della Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge preindicata e per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia Parma-Suzzara per la attuazione del piano di ammodernamento contenuto nel voto 19 aprile 1956, n. 617A della Commissione medesima, rispettivamente:

a) per la ferrovia Suzzara-Ferrara, a lire 1.127.170 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubbli-

cazione della presente legge e a lire 1.088.810 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse;

b) per la ferrovia Parma-Suzzara, a lire 1.647.600 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge e a lire 1.569.470 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.

Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

## Art. 2.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17 — 1° comma — della legge 2 agosto 1952, n. 1221.